

di « opportunità », sarebbe stato trasferito dal medesimo ufficio ministeriale preposto agli accasermamenti dell'arma -:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali siano i tempi previsti per il formale completamento della pur complessa indagine riguardante l'assunzione dei « falsi invalidi » nella pubblica amministrazione e, in particolare, nelle Poste;

se il Governo intenda disporre un accurato accertamento dei fatti presso l'ufficio accasermamento del ministero dell'interno, se del caso mediante verifica ispettiva, fatte salve le iniziative che potranno essere intraprese dagli interessati in sede giudiziaria;

se il Governo intenda accertare l'identità di altre persone, esterne all'amministrazione, che siano eventualmente coinvolte nella vicenda; in particolare se il Governo intenda accertare quali siano gli « importanti appoggi » al ministero di grazia e giustizia a cui il signor Tripanera avrebbe fatto riferimento;

quali iniziative siano state o saranno intraprese, anche attraverso l'esercizio di procedimenti disciplinari, al fine di assicurare, come prescritto dall'articolo 97 della Costituzione, il rispetto dei fondamentali principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione. (3-04136)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

BOSCO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che:

alcuni mesi or sono, dagli organi di informazione si apprendeva dell'arresto, da parte del Ros, di tre cittadini croati colti in flagrante con 67 bombe da guerra, alcune delle quali simili, forse della stessa

partita, a quella che ha provocato la strage dei poliziotti nel dicembre 1998 a Udine;

dalla stampa, successivamente, si è inoltre appreso che uno dei tre arrestati, ristretto nel carcere di Tolmezzo, è improvvisamente deceduto in data 16 marzo 1999 sembra suicidandosi in cella;

dal *Gazzettino*, redazione di Udine del 28 luglio 1999 si apprende della sparizione o fuga del detenuto Radolovic Oris, cittadino croato, arrestato per traffico di armi con l'Italia, presunto capobanda tra i tre;

la gravità dei reati ascritti agli arrestati è tale per cui è legittimo pensare ad un serio attentato alla sicurezza nazionale, inoltre le circostanze e le armi sequestrate avrebbero potuto rilevare probabili connessioni con la strage di Natale;

le gravi imputazioni a carico degli arrestati mostrano a giudizio dell'interrogante l'inidoneità delle decisioni assunte per quanto concerne sia la sorveglianza nel carcere di Tolmezzo, sia la concessione degli arresti domiciliari al Radolovic Oris, essendosi infatti verificata la sparizione o, fuga di un pericolo criminale, nonché prezioso elemento di indagine della strage;

il comportamento sia del giudice Tito che dei sorveglianti del carcere, appare quanto mai superficiale ed inidoneo nella vicenda citata;

la morte e la fuga di due dei tre arrestati hanno vanificato gli enormi sforzi investigativi e rischi corsi dalle forze di polizia compromettendo lunghe indagini -:

come si siano svolti i fatti nel carcere di Tolmezzo;

se vi siano gli elementi per la proposizione di ispezioni, ed eventualmente la promozione di azione disciplinare nei confronti del pubblico ministero Raffaele Tito e quali siano le incaute motivazioni del rilascio agli arresti domiciliari del croato Radolovic Oris, viste le gravi imputazioni;

se il presunto suicidio di Tolmezzo possa essere in qualche modo collegato al traffico d'armi con bande del Mezzogiorno,

ciò in considerazione della forte presenza, in questo carcere, di elementi considerati di spicco nell'ambito delle organizzazioni criminali meridionali. (5-06580)

DOZZO. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

le comunicazioni inviate ai primi acquirenti e ai produttori relative ai versamenti del superprelievo per le annate 1995-1996 e 1996-1997 presentano numerose irregolarità ed errori nei conteggi;

ai produttori viene richiesto di pagare interessi legali anche per i periodi in cui si sono svolte le commissioni di indagine e di inchiesta istituite con lo scopo di accertare le anomalie della gestione del settore lattiero-caseario;

le sopraccitate commissioni hanno accertato negli enti e nelle associazioni, che hanno amministrato direttamente il comparto, i maggiori responsabili della cattiva gestione del settore;

in questi giorni numerosi sono stati i ricorsi inoltrati dai produttori ai Tar contro gli accertamenti inviati dall'Aima, e già si sono avute sentenze favorevoli ad essi;

gli allevatori hanno ripreso le manifestazioni di protesta contro i provvedimenti sanzionatori;

a tutt'oggi non si è ancora in grado di determinare la reale produzione lattiera —:

se non si ritenga di sospendere immediatamente il pagamento delle multe combinate agli allevatori fintanto non si faccia piena luce sulle campagne lattiere 1995-1996 e 1996-1997 e se il Governo non ritenga opportuno altresì farsi carico dei suddetti oneri nei confronti della unione europea sollevando così gli allevatori dal pagamento di sanzioni ingiuste. (5-06581)

MUZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, coordinato con la legge di conversione 30 giugno 1995, n. 265 prevede che: Ai fini del completamento della ricostruzione in relazione alle cessioni dei beni e prestazioni di servizi destinati al ripristino degli immobili distrutti o danneggiati ubicati nell'ambito del territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994, previste dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito con modificazioni dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, ai soggetti danneggiati è concesso, fino al 31 dicembre 1996, un contributo nella misura massima del 19 per cento commisurato ai corrispettivi al netto dell'Iva. La distruzione o il danneggiamento devono risultare da attestazioni rilasciate dal comune competente;

l'articolo 7-ter del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito dalla legge 25 settembre 1996, n. 496 proroga al 31 dicembre 1997 l'erogazione dei contributi compensativi dell'Iva e l'articolo 12, comma 2 della stessa legge prevede che: Il termine entro il quale deve essere erogato il contributo di cui all'articolo 5-ter, comma 1 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, è fissato, per le domande presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in sessanta giorni dalla data della relativa entrata in vigore; per le domande presentate in data successiva il termine è fissato in novanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta —:

quali siano i motivi che impediscono di ottemperare alla richiesta di accreditamento fondi avanzata ripetutamente dalla Direzione regionale delle entrate per il Piemonte sezione staccata di Alessandria e precisamente in data 22 dicembre 1998 per l'importo di lire 4.677.170.940, in data 28 gennaio 1999 per lire 1.903.917.623 (per le pratiche definite completamente a tale data), in data 22 aprile 1999 che riconfer-

mava la richiesta avanzata in data 28 gennaio 1999 di lire 1.903.917.623 e infine in data 27 maggio 1999 per la richiesta di un importo di sole lire 1.470.573.195 in quanto il ministero richiedeva solo l'importo relativo alle pratiche completamente chiuse. In data odierna sono 4763 contro le 4590 del 22 dicembre 1998 e con la proroga dei termini di presentazione della domanda al 30 giugno 2000, approvata con la legge di conversione del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile, le richieste aumenteranno notevolmente;

quali misure urgenti intendano attivare per corrispondere alle attese di molti alluvionati che secondo i provvedimenti emanati devono vedere il contributo erogato entro 90 giorni dalla richiesta.

(5-06582)

BOGHETTA e GIORDANO. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'osservatorio sulle comunicazioni dell'Associazione consumatori e utenti ha verificato che almeno dallo scorso marzo sembrano state registrate delle errate fatturazioni nelle chiamate ai telefonini Omnitel con schede prepagate;

ad esempio per il servizio «you and me» vengono addebitate 660 anziché 400 lire;

a tale denuncia non è stata approvata da Omnitel la correzione degli addebiti;

su tutti i telefonini appare la cifra del credito ancora presente, sembra che tale cifra non corrisponda mai al reale credito che si registra nelle sedi centrali dell'azienda —;

quali provvedimenti intenda adottare, compresa la trasmissione di istanze all'autorità del settore affinché ai clienti di Omnitel sia garantita giustizia e trasparenza.

(5-06583)

BOGHETTA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

da tre anni è scaduto il Ccnl (Contratto collettivo nazionale di lavoro) del settore di supporto ai servizi ferroviari;

da parte dei sindacati è stata ripetutamente chiesto un confronto con le Ferrovie dello Stato Spa per quanto riguarda Omnia Express, Cremonini Spa, pulizie —:

cosa intenda fare affinché si apra il confronto nel merito delle richieste sindacali e si rispettino le minime regole nelle relazioni sindacali;

se ritenga tollerabile che aziende che gestiscono appalti, di fatto pubblici, possano avere comportamenti come quelli denunciati.

(5-06584)

CHERCHI, MANZINI, MIGLIAVACCA, CAPPELLA, SCALIA, ALOISIO, ATTILI, CARAZZI, CORDONI, PASETTO, RUGGERI, LABATE e VIGNALI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

l'Enel Spa ha disdetto l'incontro con le organizzazioni sindacali previsto per il 28 luglio sul piano industriale, con la motivazione a dir poco singolare, che «le agenzie di stampa e (...) alcuni quotidiani nazionali hanno riportato Vostri giudizi (cioè del Sindacato) estremamente critici nei confronti del piano industriale in argomento da Voi (Sindacato) bocciato in quanto definito, tra l'altro, un piano di volontà finanziaria molto incerto ed ambiguo» (citazione testuale della lettera a Cgil, Cisl, Uil);

i sindacati confederali e di categoria hanno denunciato «l'atto unilaterale che altera gravemente il sistema e i rapporti finora tenuti»;

l'atto palesemente provocatorio dell'Enel Spa è stato compiuto in una fase delicata di avvio del piano di dismissione di

una parte degli impianti di generazione e del processo di privatizzazione che richiede il massimo di chiarezza e di disponibilità della dirigenza Enel anche per dissipare dubbi e preoccupazioni tra i lavoratori circa il proprio futuro;

simili atti più che quella dei dirigenti, ledono in modo pesante quanto gratuito, l'immagine del Governo fra i lavoratori —:

se, ferma restando l'autonomia dei dirigenti dell'Enel i cui atti sono comunque soggetti a valutazione, non ritengano di dover rivolgere un invito agli stessi dirigenti per il rispetto di relazioni industriali corrette dovendosi ritenere pacifico che i sindacati siano liberi di esprimere il proprio giudizio senza che questo fatto dia luogo a reazioni e ritorsioni inconsulte.

(5-06585)

MAMMOLA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

con il pagamento del supplemento « IC » il cliente delle Ferrovie dello Stato paga il diritto di compiere il viaggio in maniera più veloce e rapido di quanto sarebbe possibile fare con treni ordinari e che pertanto quando il treno classificato « IC » arriva a destinazione con ritardo rilevante rispetto all'orario previsto, le Ferrovie dello Stato debbono essere considerate inadempienti rispetto al contratto stabilito con l'utente;

nei casi in cui il ritardo si protragga oltre i 30 minuti tale inadempienza contrattuale viene riconosciuta dalle Ferrovie dello Stato Spa che provvedono, su richiesta del cliente, al rimborso del supplemento;

malgrado il rimborso del supplemento « IC » sia perciò un atto dovuto e non una liberale concessione delle Ferrovie dello Stato, le stesse pretendono dal cliente, non solo che il biglietto di supplemento sia accompagnato dalla prenotazione del posto, ma pongono in atto una procedura farraginoso che non prevede

l'immediato rimborso in contanti del supplemento (come avveniva in passato) ma la concessione di un « bonus » (consistente nel diritto ad utilizzare la somma per il successivo acquisto di ulteriori biglietti in un periodo di tempo stabilito) previa presentazione della domanda alla stazione di destinazione del treno; vengono in tal modo ridotti in qualche modo i diritti del cliente penalizzato dal ritardo del treno, che resta del tutto privo di documentazione e della conseguente garanzia che la sua richiesta andrà a buon fine e non si « disperderà » negli uffici della società ferroviaria;

tale « bonus » verrà successivamente spedito al domicilio del cliente e perciò oltre ad una evidente riduzione dei diritti contrattuali del cliente si registra per le Ferrovie un aggravio sia di costi indiretti (l'impiego di più persone che devono esaminare la domanda ed attuare le procedure per la spedizione del « bonus ») che di costi diretti (le sia pur modeste spese di spedizione del « bonus ») —:

se non si ritenga opportuno intervenire sulle Ferrovie dello Stato perché non facciano pesare sul cliente la loro posizione di soggetto contrattuale in posizione dominante e più favorita e provvedano all'immediato rimborso da parte della biglietteria della stazione di arrivo del treno del prezzo del supplemento, in contanti, a tutti i possessori di biglietti di supplemento « IC », il cui treno sia giunto in ritardo, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano acquistato anche la prenotazione del posto ed accettando come prova della loro presenza sul treno gli elementi desumibili dai dati del timbro di oblitterazione del biglietto o, in alternativa, una dichiarazione del capotreno del convoglio giunto in ritardo.

(5-06586)

MAMMOLA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

venerdì 9 luglio 1999 il treno « IC » Firenze-Palermo, « Peloritano » è giunto

nel capoluogo dell'isola con 2 ore e 35 minuti di ritardo sull'orario previsto; tale ritardo è stato causato quasi interamente da guasti ed inconvenienti al locomotore che, agganciato a Napoli, ha trainato il treno fino alla stazione di Villa San Giovanni;

la prima avaria al locomotore si è manifestata per la prima volta nella stazione di Fuscaldo, dove il convoglio è stato costretto ad un lunga sosta di oltre 35 minuti ossia per il tempo occorrente ai macchinisti per procedere ad una sommaria riparazione, successivamente il medesimo inconveniente, con soste di durata pressoché simile alla prima, si sono registrate nelle adiacenze della stazione di Vibo Pizzo e nella stazione di Rosarno;

a causa dei guasti al locomotore l'aria condizionata del treno è stata per lungo tempo fuori uso con le conseguenti prevedibili condizioni di sofferenza per i passeggeri accresciute dalla circostanza che il tipo di vetture usate per il « Peloritano » non consente l'apertura dei vetri dei finestrini;

difetti di funzionamento dei locomotori a parte, anche le condizioni di pulizia del convoglio erano indecorose sin dall'arrivo del treno da Firenze a Roma Termini, un paio di gabinetti erano intasati ed uno di quelli di prima classe è rimasto chiuso e non utilizzabile per l'intero percorso;

poiché la stazione di Fuscaldo dista solo 6 chilometri da quella di Paola, sarebbe stata possibile quindi la sostituzione del locomotore inefficiente con uno presumibilmente in grado di completare il percorso senza ulteriori problemi in poco tempo, in ogni caso la sostituzione del locomotore sarebbe potuta avvenire nella stessa stazione di Paola dove il « Peloritano » è giunto pochi minuti dopo essere ripartito da Fuscaldo;

domenica 11 luglio il treno dell'Etna è giunto nella stazione di Palermo con un ritardo di circa 6 ore sull'orario previsto, anche in questo caso il ritardo è stato

causato da un guasto ad un locomotore sostituito da altro locomotore rivelatosi ben presto anch'esso inefficiente —:

se la causa principale dei guasti ai locomotori sia da attribuirsi alla mancata manutenzione e, in tal caso, se non si ritenga opportuno intervenire presso le Ferrovie dello Stato affinché dedichino maggiore attenzione ed adeguati investimenti per il controllo delle condizioni del materiale rotabile magari utilizzando a tal fine le risorse impiegate in spese pubblicitarie e di promozione della propria immagine sulle pagine dei giornali e negli spot televisivi che si rivelano del tutto inutili se non si sia in grado di offrire servizi realmente efficienti alla clientela;

per quale ragione nel caso del treno « Peloritano » non si sia provveduto immediatamente alla sostituzione del locomotore guasto invece di esporre i passeggeri al rischio di ulteriori lunghe soste in aperta campagna;

chi, nella catena delle responsabilità della dirigenza delle Ferrovie, debba assumere decisioni circa la sostituzione delle motrici che si guastano e quali siano i tempi medi necessari per prendere un tale provvedimento;

se la circostanza che ripetute avarie si siano verificate nell'arco di soli 3 giorni a locomotori di treni diretti a Palermo sia casuale o debba attribuirsi alla circostanza che sovente per i treni del Mezzogiorno viene utilizzato materiale rotabile vetusto e poco efficiente;

se non si ritenga di richiamare le Ferrovie dello Stato spa ad una maggior cura ed attenzione alla pulizia dei treni, ad effettuare controlli accurati sulla funzionalità dei servizi igienici di tutti i convogli in circolazione sia di quelli adibiti ai servizi di trasporto locali che di quelli, come nel caso del « Peloritano » utilizzati per treni a lunga percorrenza ed ai quali si accede con il pagamento di costosi, in rapporto ai servizi forniti, supplementi.

(5-06587)

FLORESTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

la IX Commissione in data 28 luglio 1999 ha votato e approvato « la Risoluzione conclusiva » sul sistema ad « Alta Capacità », precedentemente denominata « Alta Velocità » (Tav);

durante il dibattito svoltosi in ordine alla risoluzione stessa, l'interrogante aveva formulato una proposta di riformulazione del punto f) inerente agli impegni che il Governo dovrà mantenere sulla direttrice Milano-Napoli, e che la stessa riformulazione, prima condivisa ed accettata, successivamente non ha trovato effettivo riscontro nella riformulazione;

tale formulazione prevedeva l'impegno del Governo nel rivedere nella massima trasparenza, nel rispetto delle normative vigenti nazionali e comunitarie in materia di appalti e subappalti, nel rispetto delle norme e direttive dell'Antitrust, tutti i contratti in essere tra la Tav i *General Contractors* e altri Consorzi operanti sullo stesso progetto con particolare riferimento al Consorzio Saturno;

quanto sopra in relazione alle oggettive mutate condizioni di tale progetto e del rapporto giuridico-amministrativo-contrattuale rispetto alla situazione iniziale —

quali solidi rapporti contrattuali leghino il Consorzio Saturno ai *General Contractors* e alla Tav;

se i detti contratti e legami oggi trovino riscontro di legalità in ordine alle normative vigenti Nazionali, europee e AntiTrust;

se sia giustificabile che, solo pochissime elette imprese settentrionali o multinazionali, possano accedere all'esecuzione dei colossali lavori tecnologici presenti nell'opera, mentre tante altre imprese, anche meridionali, con pari dignità e capacità professionale sono escluse;

se le mutate citate condizioni giuridiche-amministrative-contrattuali e le indubbe evoluzioni tecnologiche avvenute negli anni, in un nuovo contesto di globalità dei mercati, possano spingere il Governo ad una revisione dei rapporti contrattuali in essere, che indubbiamente apporterebbero notevoli miglioramenti economici-tecnologici-normativi, a totale beneficio del progetto stesso. (5-06588)

GIACALONE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la ditta « distillerie Bertolino » che dal 1957 opera a Partinico è stata ammessa a godere delle agevolazioni della legge n. 488 del 1992 a valere sui fondi della graduatoria 1997 per la realizzazione di un nuovo impianto di distillazione di prodotti vinosi delocalizzando l'attuale stabilimento;

il contributo concesso in conto capitale ammonta a 62 miliardi e 212 milioni di lire e a compimento del progetto, l'occupazione stimata è di sole 39 unità con un costo per ogni unità occupata superiore al miliardo e cinquecento milioni;

l'azienda è già il più grande impianto industriale europeo per la produzione di alcol, notevolmente sovradimensionato rispetto alla domanda di distillazione proveniente dagli operatori vitivinicoli delle province siciliane e pertanto anche nella nuova situazione non incrementerà alcun significativo e stabile indotto industriale;

risulta all'interrogante che la 4^a sezione penale della Corte di appello di Palermo avrebbe recentemente confermato la sentenza di condanna del 29 luglio 1996 emessa dal pretore della sezione distaccata di Partinico per inquinamento dei torrenti « Puddastri », « Nocella » e del canale « Maltempo » nonché del Golfo di Castellamare contrada Ciammerita S. Cataldo con la motivazione che: « ...le circostanze sopra specificate e lo stesso suo comportamento, dimostrano la consapevolezza della Bertolino della pericolosità degli sca-

richi di che trattasi, la volontarietà della condotta illecita e l'accettazione dell'evento »....;

per la costruzione del nuovo opificio la « distillerie Bertolino » non dispone ancora di alcuna concessione edilizia in quanto con delibera del consiglio comunale di Mazara del Vallo (atto 13 del 18 gennaio 1999) è stata rigettata la richiesta dell'azienda di variante urbanistica da zona agricola E/1 a zona industriale di progetto « Dpi » di un appezzamento di terreno sito nella contrada Inchiapparo Mirabile di Mazara ove era stato destinato, secondo il progetto originario, il nuovo impianto industriale;

a seguito di tale rigetto l'azienda non ha provveduto ad individuare ed acquisire alcuna area a destinazione urbanistica industriale ma ha ancora una volta avanzato richiesta di nulla osta per variante allo strumento urbanistico del comune di Campobello di Mazara da zona agricola a zona industriale di una altra vasta area di terreno di notevole interesse sia per l'approvvigionamento idrico dei pozzi che alimentano la rete idrica di Campobello di Mazara e di Mazara del Vallo sia per le ipotesi di sviluppo di progetti agroturistici nell'area archeologica selinuntina che sarebbero definitivamente compromessi se la variante urbanistica richiesta fosse concessa;

nei comuni di Mazara del Vallo e Campobello di Mazara ove l'azienda ha presentato le richieste di variante urbanistica si sono autopromossi e organizzati dei comitati civici per la tutela delle risorse idriche e ambientali che oltre a promuovere campagne di sensibilizzazione dei cittadini, dei consiglieri ed amministratori comunali e la indizione di referendum cittadini per fare esprimere tutti gli elettori dei due comuni sulla inopportunità dell'accoglimento delle varianti urbanistiche richieste, hanno anche indirizzato al ministro interrogato una nota di protesta per il mantenimento dei benefici, di cui alla legge n. 488 del 1992, concessi alle aziende Bertolino considerato che codesto mini-

stero, in risposta ad un precedente sindacato ispettivo dell'interrogante sull'argomento, ha affermato che « in caso di mancata concessione edilizia la direzione generale per il coordinamento agli incentivi alle imprese avrebbe provveduto, in applicazione delle richiamate norme agevolative, ad avviare le procedure per la revoca delle agevolazioni concesse » -;

se le affermazioni riportate siano vere e se alla luce di quanto in premessa non intenda avviare una tempestiva indagine ispettiva per verificare la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992 e concesse alla « distillerie Bertolino » e se, a seguito di tale verifica, coerentemente con quanto dichiarato, non intenda revocare il finanziamento concesso, che troverebbe più proficua destinazione ad altre iniziative imprenditoriali, presenti in graduatoria, capaci di dimostrare un maggior sviluppo economico-occupazionale diretto ed indotto più consono alle vocazioni ambientali e così prevenendo ulteriori fenomeni di inquinamento idrico-atmosferico nonché sociale ed istituzionale. (5-06589)

DE GHISLANZONI CARDOLI. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

in applicazione di quanto previsto dalla legge n. 118 del 1999 di conversione del decreto-legge n. 43 del 1999, l'Aima ha inviato agli allevatori italiani le comunicazioni relative sia alle quantità commercializzate nei periodi 1995/96 e 1996/97 sia le notifiche sugli importi del prelievo supplementare eventualmente dovuto per le stesse campagne;

gli importi del prelievo supplementare singolarmente dovuto dagli allevatori è stato in molti casi calcolato dall'Aima tenendo conto, nella determinazione delle quantità singolarmente commercializzate, dei valori calcolati dalla Commissione di Garanzia Ministeriale (Commissione Lecca) in funzione del numero di vacche

accertato dalle Asl moltiplicato per la media produttiva provinciale determinata dall'Associazione Italiana Allevatori;

in molti casi tali valori, per l'incompletezza degli accertamenti effettuati dalle Asl, hanno prodotto un risultato quantitativo inferiore a quanto dichiarato dall'azienda acquirente del prodotto con i modelli L1;

numerosi produttori non hanno presentato, come avrebbero dovuto, richiesta di riesame degli errati valori di commercializzazione comunicati dall'Aima avendo intravisto, in tale comportamento, la possibilità di usufruire di una consistente riduzione o azzeramento del prelievo supplementare;

la presenza di tali comportamenti pur non avendo causato, per le procedure di calcolo adottate dall'Aima, alcun aggravio per gli altri produttori, ha tuttavia portato ad un appesantimento dell'onere economico posto a carico dell'Amministrazione e ad un'ingiustificata situazione di privilegio per tali soggetti;

l'attuale normativa esclude qualsiasi possibilità d'intervento da parte dell'Amministrazione centrale rinviando tale compito alle amministrazioni regionali -:

se si ritenga legittima la situazione venutasi a creare;

se non si ritenga necessario intervenire con immediatezza sulle amministrazioni regionali per richiamarle al corretto adempimento dei compiti loro demandati dall'attuale legislazione;

se non si ritenga necessario ed urgente provvedere, nelle forme che si riterrà più opportune, al fine di porre immediatamente rimedio ad una situazione di palese irregolarità che creando inaccettabili situazioni di ingiustificato privilegio determina l'azzeramento di qualsiasi credibilità sulle iniziative adottate in questi ultimi anni. (5-06590)

MUZIO. - *Al Ministro dei trasporti, e della navigazione, dell'ambiente e dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

nel pomeriggio del giorno 27 luglio 1999 un aereo di linea sulla rotta Milano-Osaka, poco dopo il decollo dallo scalo milanese di Malpensa ha scaricato diverse tonnellate di carburante polverizzandolo sopra il cielo di S. Germano e Borgo S. Martino, comuni in provincia di Alessandria;

solo il caso ha impedito che l'incidente potesse avere conseguenze più gravi -:

quali siano stati i motivi che hanno determinato il rilascio di detto carburante;

quali provvedimenti si intendano adottare per rafforzare la prevenzione e la sicurezza del trasporto aereo per evitare che simili incidenti possano ripetersi e provocare danni a persone e cose nei comuni interessati allo scalo portuale;

se si sia provveduto ad accertare eventuali danni alle colture e più in generale all'ambiente e in che modo e in quale misura si intendano risarcire. (5-06591)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

GAMBALE, ALBANESE e LUMIA. - *Ai Ministri di grazia e giustizia e per i beni e le attività culturali.* - Per sapere - premesso che:

a seguito di numerosi articoli di stampa (il « lungomare Bendato ») la procura circondariale di Bari iscrive come « atti relativi » in data 28 aprile 1996 un fascicolo (n. 7255/96 RGNR) avente ad oggetto la realizzazione di un complesso immobiliare di circa 520.000 metri cubi sito sul lungomare di Bari (tre grattacieli di 13 piani fuori terra) posto in posizione perpendicolare alla costa marina di proprietà di alcuni noti imprenditori locali;

in data 22 marzo 1997 su ordine del giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale veniva sottoposta